

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN MATERIA DI MODIFICHE STATUTARIE

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello Statuto Sociale della Banca che interessano nello specifico i seguenti articoli: n. 5 e n. 13 (Titolo III - Capitale sociale, Soci e Azioni), n. 22 e n. 28 (Titolo V - Assemblea dei Soci), n. 30, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39 (Titolo VI - Consiglio di Gestione), n. 43 e n. 43 bis (Titolo VII - Consigliere Delegato), n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49 (Titolo VIII - Consiglio di Sorveglianza), n. 51 (Titolo X - Collegio dei Proviviri), n. 52 (Titolo XI - Bilancio, utili e riserve) e le Norme Transitorie da n. I a n. VI.

Le suddette proposte di modifiche statutarie sono riconducibili in via prevalente alla necessità di adeguare lo Statuto Sociale alle previsioni introdotte dalle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche“, adottate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 (di seguito definite “**Disposizioni Banca d'Italia**”); in tale contesto le modifiche hanno riguardato essenzialmente le seguenti materie:

i) modalità di nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, con previsioni finalizzate ad una maggiore rappresentanza degli esponenti espressi dalla lista di minoranza;

ii) attribuzione all'Assemblea della competenza a determinare la remunerazione complessiva dei Consiglieri di Sorveglianza, ivi inclusi pertanto quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni;

iii) attribuzione all'Assemblea della competenza ad approvare le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione ed i piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari;

iv) criteri per la ripartizione dei compensi nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza;

v) una più puntuale individuazione e distinzione dei compiti e delle responsabilità del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, con riferimento in particolare a:

- poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- poteri attribuibili agli organi delegati da parte del Consiglio di Gestione;
- operazioni strategiche da riservare alla competenza del Consiglio di Sorveglianza;

vi) partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione da parte dei membri del Comitato per il Controllo Interno;

vii) eliminazione delle norme transitorie, in quanto da ritenersi superate.

Vengono infine proposte modifiche di natura formale o comunque finalizzate ad una più puntuale definizione del dettato statutario.

Si riportano di seguito - configurate su due distinte colonne, delle quali la prima riportante la formulazione statutaria vigente e la seconda quella proposta - le parti dello Statuto Sociale oggetto di proposta di modifica, con sottostante indicazione delle relative motivazioni.

Si precisa che tali proposte di modifiche statutarie sono state approvate dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Sociale ed autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 46 dello statuto sociale.

Le proposte di modifica in esame, qualora approvate, non comportano l'insorgere del diritto di recesso.

Brescia, 10 aprile 2009

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 5

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna.</p> <p>L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt.2420-ter e 2443 cod.civ.;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.</p> <p>Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).</p>	<p>Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna.</p> <p>L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt.2420-ter e 2443 cod.civ.;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.</p> <p>Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo nel rispetto di per delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).</p>

La proposta di modifica in esame è preordinata ad una migliore articolazione dell'ultimo comma del presente Articolo al fine di confermare l'integrale applicazione del precedente II comma, lett. a), ivi compresa pertanto l'eventuale emissione di nuove azioni in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea al Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 13

Testo vigente	Testo proposto
<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:</p> <p>a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;</p> <p>c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;</p> <p>d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p> <p>La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal Libro Soci, inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Gestione.</p> <p>Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod.civ., può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.</p> <p>L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.</p>	<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:</p> <p>a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;</p> <p>c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;</p> <p>d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p> <p>La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio risultante agli atti della Banca dal Libro Soci, inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Gestione.</p> <p>Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod.civ., può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.</p> <p>L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.</p>

La proposta di modifica in esame è finalizzata all'opportunità di meglio assicurare che la comunicazione di esclusione del Socio venga inoltrata all'ultimo domicilio risultante agli atti della Banca.

ARTICOLO 22

Testo vigente	Testo proposto
<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso ai sensi dell'Articolo 44 e ne elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario con le modalità di cui all'Articolo 45;</p> <p>b) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>d) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;</p> <p>e) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>f) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli, ne determina il compenso investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto ai sensi de all'Articolo 44; e ne elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45; La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;</p> <p>b) approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione; - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; <p>c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>e) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;</p> <p>f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante</p>

<p>del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.</p>	<p>gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.</p>
--	---

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia:

- è stato modificato il secondo comma, lett. a), del presente Articolo al fine di prevedere la competenza assembleare in tema di determinazione della remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri o funzioni;
- è stato inserito l'ultimo inciso alla lett. a) del secondo comma, in relazione all'obbligo di motivare la revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- è stato integrato il secondo comma con l'introduzione della nuova lettera b) al fine di prevedere, tra le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria, l'approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e dei piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Testo vigente	Testo proposto
<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p> <p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art.2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi quarto, quinto e sesto dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p> <p>Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>	<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p> <p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art.2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi quarto, quinto e sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p> <p>Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>

La proposta di modifica del penultimo comma dell'Articolo in esame è correlata al necessario riallineamento dei riferimenti statutari ivi richiamati in relazione alle proposte di modifica del successivo art. 49.

La proposta di modifica dell'ultimo comma è finalizzata al mantenimento dei quorum qualificati previsti dallo Statuto per tutte le modifiche statutarie che non discendano da richieste dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge.

ARTICOLO 30

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, tra cui un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato, eletti fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero.</p> <p>I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.</p> <p>I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.</p> <p>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</p> <p>I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; è peraltro richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>	<p>Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, tra cui compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati eletti fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero.</p> <p>I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.</p> <p>I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.</p> <p>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</p> <p>I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; è peraltro richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>

La proposta di modifica del primo comma del presente Articolo è correlata all'opportunità di una migliore riformulazione dello stesso, in relazione anche a quanto previsto al successivo art. 37, comma II, lett. b) che attribuisce al Consiglio di Gestione la competenza per la nomina del Consigliere Delegato su proposta del Comitato Nomine.

Sempre in ossequio alle Disposizioni Banca d'Italia, viene proposta l'integrazione del quarto comma dell'Articolo al fine di prevedere il riferimento anche ai limiti al cumulo degli incarichi declinati in regolamenti interni.

ARTICOLO 36

Testo vigente	Testo proposto
<p>Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.</p> <p>E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:</p> <p>a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;</p> <p>b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;</p> <p>c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;</p> <p>d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;</p> <p>e) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;</p> <p>f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.</p>	<p>Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.</p> <p>E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:</p> <p>a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazioneattenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;</p> <p>b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:</p> <p>- alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;</p> <p>- e) alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;</p> <p>- d) alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;</p> <p>ce) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;</p> <p>d)f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo art. 43 bis sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.</p>

La proposta di modifica del secondo comma, lett. a), del presente Articolo è finalizzata a meglio definire, in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in materia di chiara e

precisa ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra gli Organi Aziendali, il profilo autorizzativo delle competenze del Consiglio di Sorveglianza in materia di modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Gestione, in un'ottica di maggiore coerenza con quanto previsto all'art. 46, comma I, nuova lett. m).

Parimenti, sempre in ossequio a quanto previsto dalle richiamate Disposizioni Banca d'Italia, viene proposta l'integrazione del secondo comma, lett. b) vigente, dell'Articolo al fine di meglio qualificare la natura propositiva del potere deliberativo del Consiglio di Gestione in ordine alle tematiche strategiche rientranti nella competenza del Consiglio di Sorveglianza e declinate al successivo art. 46.

Viene altresì proposta l'abrogazione dell'ultimo inciso del secondo comma, lett. c) vigente dell'Articolo al fine di rendere coerente l'articolato con il tenore delle previsioni statutarie di cui ai successivi artt. 37 comma II, lett. h) e 46 comma I, nuova lett. m) in tema di competenze del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza in materia di assunzione/cessione di partecipazioni.

Viene inoltre proposta la modifica del secondo comma, lett. e) vigente dell'Articolo al fine di una migliore definizione dei contenuti delle competenze del Consiglio di Gestione e qualificazione del ruolo del Consiglio di Sorveglianza anche in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia.

Viene infine proposta la modifica del secondo comma, lett. f) vigente, ai fini di adeguamento dell'articolato alla nuova formulazione proposta del successivo art. 43 bis.

ARTICOLO 37

Testo vigente	Testo proposto
<p>Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.</p> <p>Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta del Consiglio di Sorveglianza, deliberata a sua volta, previa designazione del Comitato Nomine; qualora tale ultima designazione non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera e);</p> <p>h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p>	<p>Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle propostesu proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.</p> <p>Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata a sua volta, previa propostadesignazione del Comitato Nomine; qualora tale ultima propostadesignazione non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera e);</p>

<p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento;</p> <p>m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>n) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>o) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>p) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>q) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>r) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>s) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>t) le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale ovvero la predisposizione delle operazioni da sottoporre comunque all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>u) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>	<p>h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;</p> <p>m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma I, lett. s) del presente statuto;</p> <p>n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno; e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione</p>
---	--

	<p>di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma I, lett. m), operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale ovvero la predisposizione delle operazioni da sottoporre comunque all'approvazione autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>
--	--

La proposta di modifica del primo comma del presente Articolo si pone in correlazione alla modifica del successivo art. 46, primo comma, lett. b).

La proposta di modifica del secondo comma si pone in correlazione alla opportunità di prevedere l'integrazione delle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione con il richiamo esplicito alle tematiche di cui al secondo ed ultimo comma dell'art. 36, da approvarsi con quorum qualificati.

Viene altresì proposta, in ossequio a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia, la modifica della lett. b) del secondo comma in correlazione alla opportunità di chiarire la competenza propositiva del Comitato Nomine in materia di designazione del Consigliere Delegato ed ai fini di una migliore definizione dei contenuti dei poteri di proposta in capo all'organo con funzione di supervisione strategica.

Viene quindi proposta, alla successiva lett. d), l'integrazione dell'articolato per prevedere, in ottemperanza alle indicazioni della Banca d'Italia (Circolare n. 263/2006), le competenze e le attribuzioni spettanti al Consiglio di Sorveglianza in materia di politiche di gestione e controllo dei rischi.

La proposta di modifica di cui alla lett. g) dell'Articolo è preordinata al mero riallineamento dei riferimenti statutari in correlazione alle proposte di modifica del precedente art. 36.

La proposta di modifica della successiva lett. h) dell'Articolo è correlata ad una più chiara e precisa definizione delle competenze del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza in materia di assunzione e cessione di partecipazioni.

Viene quindi proposta l'integrazione della lett. l) del secondo comma dell'Articolo ai fini di un migliore coordinamento con quanto previsto all'art. 43 comma I, lett. c) e all'art. 46 comma II, lett. r) in materia di competenza degli Organi Aziendali nella determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Viene altresì proposta l'aggiunta di un inciso finale alla lett. l) ai fini di un migliore coordinamento con quanto previsto al successivo art. 42 in materia di eventuale costituzione di Comitati anche con poteri deliberativi in materia creditizia.

Viene proposto l'inserimento della nuova lettera m) per recepire tra le materie non delegabili, così come previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia, l'approvazione e modifica della regolamentazione aziendale, ferme restando le attribuzioni spettanti in materia al Consiglio di Sorveglianza come meglio declinate al successivo art. 46.

Viene quindi proposta l'integrazione della vigente lett. o) del secondo comma dell'Articolo in adeguamento alle Disposizioni Banca d'Italia che raccomandano l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Sorveglianza in merito alle decisioni del Consiglio di Gestione riguardanti la nomina dei

responsabili delle funzioni di controllo interno (revisione interna e conformità) e la non delegabilità da parte del Consiglio di Gestione di tali designazioni.

Viene infine proposta la modifica della vigente lett. t) del secondo comma dell'Articolo ai fini di un migliore coordinamento dell'articolato con quanto previsto al successivo art. 46. in tema di chiara e precisa individuazione delle operazioni strategiche rientranti nella competenza del Consiglio di Sorveglianza.

ARTICOLO 38

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.</p>	<p>Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi;- il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno di norma trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.</p>

La proposta di modifica in esame si pone l'obiettivo di meglio definire, in ottemperanza anche a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia, i flussi informativi intercorrenti tra gli Organi Aziendali, tenuto anche conto di quanto previsto al successivo art. 43, ultimo comma, e al disposto dell'art. 150 TUF.

ARTICOLO 39

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato;</p> <p>d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;</p> <p>e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;</p> <p>f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;</p> <p>g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>Il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sarà consultato e coinvolto dal Consigliere Delegato in merito al processo di integrazione conseguente alla fusione di BPU Banca e Banca Lombarda;</p> <p>In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;</p> <p>d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;</p> <p>e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;</p> <p>f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;</p> <p>g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>Il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sarà consultato e coinvolto dal Consigliere Delegato in merito al processo di integrazione conseguente alla fusione di BPU Banca e Banca Lombarda;</p> <p>In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>

Viene proposta, al primo comma, lett. b) del presente Articolo, l'abrogazione dell'inciso indicato al fine di rendere lo Statuto coerente con quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di potere di proposta delle delibere consiliari da parte di tutti i Consiglieri.

Viene altresì proposta l'integrazione della successiva lett. c) del primo comma al fine di meglio delineare gli ambiti di competenza spettanti al Presidente del Consiglio di Gestione in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e distinta individuazione dei compiti e delle responsabilità degli Organi Aziendali.

Viene infine proposta l'eliminazione del penultimo comma dell'Articolo in esame in relazione al previsto e sostanziale completamento delle attività di integrazione declinate nel Piano Industriale.

ARTICOLO 43

Testo vigente	Testo proposto
<p>Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:</p> <p>a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;</p> <p>b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;</p> <p>c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo e di business determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;</p> <p>e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo, consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione;</p> <p>f) sottoporre al Consiglio di Gestione gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il budget e curarne l'attuazione tramite la Direzione Generale;</p> <p>g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p> <p>h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>i) promuovere il presidio integrato dei rischi.</p> <p>Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza (ed a quest'ultimo anche nel contesto della comunicazione prevista dall'Articolo 38) sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì, mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni sessanta giorni al Consiglio di Sorveglianza, sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo.</p>	<p>Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:</p> <p>a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;</p> <p>b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;</p> <p>c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabiledi business determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;</p> <p>e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo; consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione;</p> <p>f) formulare sottoporre al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il budget e da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandonecurarne l'attuazione tramite la Direzione Generale;</p> <p>g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p> <p>h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>i) promuovere il presidio integrato dei rischi.</p> <p>l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.</p> <p>Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza (ed a quest'ultimo anche nel contesto della comunicazione prevista dall'Articolo 38) sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì, mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni sessanta giorni al Consiglio di Sorveglianza, sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>

La proposta di modifica del primo comma, lett. c), dell'Articolo è da porsi in correlazione all'opportunità di allineare l'articolato al tenore letterale della locuzione utilizzata al precedente art. 37, comma II, lett. 1).

Alla successiva lett. e) viene proposta l'abrogazione dell'inciso indicato in correlazione alla proposta di modifica del penultimo comma del precedente art. 39.

La proposta di modifica della lett. f) è preordinata a meglio coordinare l'articolato alle previsioni statutarie di cui all'art. 37, comma II, lett. a) e c) e all'art. 46, comma 1, lett. b) e m), nel rispetto delle previsioni introdotte dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e precisa ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli Organi Aziendali.

Sempre al fine di meglio definire le competenze degli Organi Aziendali, viene proposta, con l'inserimento della nuova lett. l) al primo comma, l'integrazione delle competenze del Consigliere Delegato con la previsione in capo allo stesso della possibilità di attivazione straordinaria di interventi ispettivi e/o d'indagine in via funzionale ad una migliore ottimizzazione degli assetti aziendali in materia di sistemi dei controlli interni.

La proposta di modifica dell'ultimo comma dell'Articolo in esame è, infine, preordinata a meglio chiarire i flussi informativi che intercorrono fra gli Organi Aziendali.

ARTICOLO 43bis

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Gestione può incaricare uno dei propri componenti a sovrintendere la funzionalità del sistema di controllo interno con il compito – da svolgersi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale – di sovrintendere alla promozione e realizzazione del sistema di controllo interno adeguato alla Società ed al Gruppo che ad essa fa capo sotto il profilo della efficacia e dell'efficienza.</p>	<p>Il Consiglio di Gestione può affidare adincaricare uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi a sovrintendere la funzionalità del sistema di controllo interno con il compito – da svolgersi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza di sovrintendere alla promozione e realizzazione del sistema di controllo interno adeguato alla Società ed al Gruppo che ad essa fa capo sotto il profilo della efficacia e dell'efficienza.</p>

La proposta di modifica in esame è preordinata, in ottemperanza alle indicazioni formulate dalla Banca d'Italia, ad una più chiara e precisa declinazione delle competenze assegnate agli Organi Aziendali in materia specificatamente di controlli interni.

ARTICOLO 44

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</p> <p>In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p> <p>Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, stabilisce i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</p> <p>In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p> <p>Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, stabilisce ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per</p>

<p>componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.</p>	<p>il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.</p>
--	---

La modifica dell'ottavo comma del presente Articolo viene proposta ai fini di un migliore coordinamento dell'articolato con quanto previsto, in tema di determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, al successivo nono comma e all'art. 22, comma II, lett. a).

La proposta di modifica del nono comma del presente Articolo è infine da correlarsi all'intervento proposto all'art. 22, comma II, lett. a) e alla previsione, in tale contesto, di un riferimento alle tariffe professionali per la determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti del Comitato per il Controllo Interno.

ARTICOLO 45

Testo vigente	Testo proposto
<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati. Nel caso di presentazione da parte dei Soci, la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p> <p>Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p> <p>Nel caso di presentazione di liste da parte dei Soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente dovrà avvenire su proposta del</p>	<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati. Nel caso di presentazione da parte dei Soci, la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p> <p>Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p> <p>Nel caso di presentazione di liste da parte dei Soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p> <p>a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più tanti soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di</p>

<p>Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.</p> <p>Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in subordine, delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito, il quale confermi la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica; qualora ciò non sia possibile, l'assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p>Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente dovrà avvenire su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo Consigliere ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette</p>
---	--

	<p>nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui Qualora venga proposta validamente un'unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero e nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto subordine, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, il quale confermi la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica;
--	---

	<p>- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;</p> <p>- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del consigliere sostituito.</p>
--	--

La proposta di modifica dell'Articolo in esame è preordinata a rendere coerente lo Statuto alle indicazioni formulate dalla Banca d'Italia con Lettera n. 467903 del 24/04/08 in tema di presentazione di una propria lista da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Viene nello specifico meglio esplicitato che anche la presentazione della lista da parte del Consiglio di Sorveglianza deve comunque avvenire nel rispetto delle medesime condizioni previste per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Viene altresì proposta la modifica dell'Articolo in correlazione alla necessità di allineare lo Statuto alle previsioni delle Disposizioni Banca d'Italia in tema di adeguata rappresentanza negli Organi Sociali delle diverse componenti della base sociale.

Nello specifico, viene prevista l'introduzione di un meccanismo che assegna alla lista di minoranza fino a tre o cinque Consiglieri di Sorveglianza in relazione al conseguimento da parte della stessa di un predefinito quorum di consenso in sede assembleare, unitamente all'introduzione di correlati meccanismi di sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza eletti nell'ambito delle liste di minoranza e/o di maggioranza.

ARTICOLO 46

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione; determina, sentito il Comitato per la Remunerazione, i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente Vicario;</p> <p>f) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>h) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>i) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>l) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>m) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>n) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b), i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente Vicario;</p> <p>ef) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>fe) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>gh) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>hi) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>il) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>lm) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998,</p>

<p>ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle autorizzazioni relative a:</p> <p>(i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) proposte di modifiche statutarie;</p> <p>(iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al valore del 5% del patrimonio netto consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;</p> <p>(iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al valore del 5% del patrimonio netto consolidato;</p> <p>(v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica, fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>o) delibera in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p> <p>p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>q) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;</p> <p>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.</p>	<p>n.58;</p> <p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione di questo per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle autorizzazioni relative a:</p> <p>(i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) proposte di modifiche statutarie;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b); acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al valore del 5% del patrimonio netto consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al valore del 5% del patrimonio netto consolidato acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1</p>
--	---

	<p>consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p> <p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato, fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma 2, lett. b), del presente Statuto;</p> <p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo ;</p> <p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p> <p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;</p> <p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;</p> <p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p> <p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da</p>
--	---

	<p>rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma II, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p> <p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;</p> <p>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.</p>
--	---

La proposta di modifica del primo comma, lett. a) del presente Articolo si pone in correlazione al proposto intervento di adeguamento del precedente art. 22, comma II, lett. b), relativo alle competenze dell'Assemblea in tema di definizione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione.

La proposta di modifica del primo comma, lett. b), è finalizzata a meglio chiarire che il potere di "determinazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici" che le Disposizioni Banca d'Italia assegnano all'Organo in cui è incardinata la funzione di supervisione strategica, avviene tenendo conto delle proposte del Consiglio di Gestione cui spetta poi l'attuazione degli indirizzi stessi.

Viene proposta l'abrogazione della lett. e) del primo comma in adeguamento a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia che riservano la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione ai soli componenti del Comitato per il Controllo Interno.

La proposta di modifica ed integrazione del primo comma, lett. n) vigente, è da porsi in correlazione alla necessità di individuare, in modo chiaro e puntuale, l'ambito delle operazioni effettivamente strategiche di competenza del Consiglio di Sorveglianza, in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia.

Viene proposto, in coerenza alla modifica del precedente art. 36, secondo comma, lett. c), l'inserimento nel presente Articolo della nuova lettera n).

Viene quindi proposto, in correlazione all'intervento di adeguamento del precedente art. 37, comma II, lett. d), l'inserimento della nuova lett. o) ai fini di una migliore definizione delle competenze del Consiglio di Sorveglianza in tema di politiche di gestione e controllo dei rischi.

Viene proposto l'inserimento della nuova lett. p) in relazione all'opportunità di prevedere statutariamente un'apposita deliberazione del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, in materia di approvazione delle politiche di gestione del rischio di conformità e di costituzione della funzione di conformità, in ottemperanza anche a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia e dalla Lettera n. 688006 del 10/07/2007 della Banca d'Italia.

La proposta di integrazione dell'articolato con la previsione di inserimento della nuova lett. q) si pone in correlazione alla necessità di meglio definire gli ambiti di competenza del Consiglio di Sorveglianza in materia di sistema dei controlli interni, in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e precisa qualificazione della natura e dei contenuti del potere decisionale del Consiglio di Sorveglianza medesimo rispetto alle competenze del Consiglio di Gestione ed in coerenza con i contenuti della Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.

Sempre in tale prospettiva, viene proposto l'inserimento della nuova lett. r) in correlazione alla necessità di meglio definire gli ambiti di competenza del Consiglio di Sorveglianza in materia di assetti organizzativi, in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e precisa qualificazione della natura e dei contenuti del potere decisionale del Consiglio di Sorveglianza medesimo rispetto alle competenze del Consiglio di Gestione.

Viene altresì proposto l'inserimento della nuova lett. s) al fine di meglio definire gli ambiti di competenza del Consiglio di Sorveglianza in materia di approvazione della regolamentazione aziendale.

Viene quindi proposto l'inserimento della nuova lett. t) al fine di adeguare lo Statuto alle previsioni introdotte dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di competenza deliberativa del Consiglio di Sorveglianza in materia di definizione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti/collaboratori.

La proposta infine di modifica della vigente lett. o) è volta a meglio definire, in coerenza a quanto previsto al successivo art. 47 ed in ottemperanza anche a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e precisa ripartizione dei compiti e dei poteri tra gli Organi Aziendali, le competenze attribuite al Consiglio di Sorveglianza in materia di iniziative benefiche/culturali, tenuto conto delle facoltà propositive assegnate al Presidente dello stesso.

ARTICOLO 47

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:</p> <p>a) partecipa, come pure il Vice Presidente Vicario, alle riunioni del Consiglio di Gestione con facoltà di incaricare un altro membro del Consiglio di Sorveglianza a sostituirlo;</p> <p>b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;</p> <p>c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;</p> <p>e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;</p> <p>f) convoca e presiede il Comitato Nomine;</p> <p>g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Vice Presidente e/o il Consigliere Delegato;</p> <p>i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;</p> <p>l) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato; progetta, sentito il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:</p> <p>a) partecipa, come pure il Vice Presidente Vicario, alle riunioni del Consiglio di Gestione con facoltà di incaricare un altro membro del Consiglio di Sorveglianza a sostituirlo;</p> <p>ab) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;</p> <p>be) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>ce) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;</p> <p>de) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;</p> <p>ef) convoca e presiede il Comitato Nomine;</p> <p>fe) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Vice Presidente e/o il Consigliere Delegato;</p>

<p>realizzazione delle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;</p> <p>m) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate congiuntamente dai due Vice Presidenti, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.</p>	<p>i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;</p> <p>g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato; progetta, sentito il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;</p> <p>h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico.</p> <p>Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle loro indicazioni.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma IV, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma IV, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.</p> <p>im) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate congiuntamente dai due Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; o, in caso di loro assenza o impedimento le funzioni sono esercitate; dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.</p>
--	--

Viene proposta, in correlazione alla modifica dell'art. 46, comma I, l'abrogazione della lett. a) del presente Articolo in adeguamento a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di partecipazione dei Consiglieri di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Si propone altresì l'accorpamento della lett. ex b) con le successive lett. ex h) ed ex i) e l'integrazione dell'articolato con il richiamo alla regolamentazione interna al fine di rendere l'articolato stesso maggiormente coerente con quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia con riferimento al ruolo/funzione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

La proposta di modifica della lett. g) vigente è volta a meglio delineare gli ambiti di competenza spettanti al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in coerenza a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in tema di chiara e precisa ripartizione dei compiti e dei poteri degli Organi Aziendali.

Viene infine proposta, con la modifica della lett. l) vigente e l'inserimento della nuova lett. h), la riformulazione dell'articolato al fine di meglio definire, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 46, comma I, lett. u), le competenze del Presidente del Consiglio di Sorveglianza in materia di iniziative benefiche/culturali, precisando il ruolo propositivo dello stesso nell'ambito della definizione da parte del Consiglio di Sorveglianza dei relativi indirizzi e progetti, previa consultazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Viene altresì prevista, in tale ambito, la costituzione di specifici plafond a disposizione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente del Consiglio di Gestione per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza.

Viene infine proposta la modifica dell'ultimo comma dell'Articolo in correlazione all'opportunità di prevedere una maggiore flessibilità nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio di Sorveglianza in caso di assenza o impedimento dello stesso.

ARTICOLO 48

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.</p> <p>Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.</p> <p>Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.</p> <p>La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.</p> <p>E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.</p> <p>Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.</p> <p>Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.</p> <p>La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti le proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b), e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.</p> <p>E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.</p>

La proposta di modifica del settimo comma del presente Articolo è correlata all'opportunità di prevedere l'introduzione di maggioranze rafforzate per tutte le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza riguardanti tematiche allo stesso sottoposte dal Consiglio di Gestione e da quest'ultimo assunte a maggioranza rafforzata.

Viene infine proposto l'inserimento di un nuovo ottavo comma in adeguamento a quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia che, in tema di disciplina degli interessi degli amministratori, richiedono idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali anche i Consiglieri di Sorveglianza abbiano interessi per proprio conto o di terzi.

ARTICOLO 49

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario.</p> <p>Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:</p> <p>a) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da trasmettere al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;</p> <p>b) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione ed il Consigliere Delegato partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nomine aventi all'ordine del giorno designazioni di competenza del Consiglio di Gestione in relazione alle cariche nelle società controllate.</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.</p> <p style="color: red;">La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.</p> <p style="color: red;">Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:</p> <p>a) individuadesigna i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporretrasmettere al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;</p> <p>b) individuadesigna i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporresottoporre al Consiglio di Sorveglianza.</p> <p style="color: purple;">Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione ed il Consigliere Delegato partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nomine aventi all'ordine del giorno designazioni di competenza del Consiglio di Gestione in relazione alle cariche nelle società controllate.</p>

Viene proposto l'inserimento di un nuovo terzo comma al fine di adeguare lo Statuto alle previsioni delle Disposizioni Banca d'Italia che richiedono la necessaria motivazione della sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Viene quindi proposta, in correlazione anche alla modifica dei vigenti artt. 46, comma I, lett. e), e 47, comma II, lett. a), l'integrazione dell'Articolo in esame al fine di adeguare lo Statuto alle previsioni delle Disposizioni Banca d'Italia in tema di partecipazione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Viene altresì proposta l'integrazione del vigente quarto comma dell'Articolo in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia.

Viene, inoltre, proposta la modifica del penultimo comma dell'Articolo al fine di rendere lo Statuto coerente alle previsioni delle Disposizioni Banca d'Italia in materia di modalità di nomina degli Organi Sociali.

Viene infine proposta l'abrogazione dell'ultimo comma dell'Articolo in coerenza alla modifica del precedente art. 36, comma secondo, lett. c).

ARTICOLO 51

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p> <p>Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p> <p>Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p> <p>Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.</p> <p>Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p> <p>Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p> <p>Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>

Viene proposto l'inserimento dell'inciso al fine di rendere l'articolato coerente con quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in materia di modalità di nomina e di revoca degli Organi Aziendali.

ARTICOLO 52

Testo vigente	Testo proposto
<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.</p> <p>Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod.civ..</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da erogarsi a cura del Consiglio di Gestione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.</p> <p>Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.</p> <p>Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.</p> <p>Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod.civ..</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il da erogarsi a cura del Consiglio di Gestione, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.</p> <p>Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.</p> <p>Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p>

La modifica dell'Articolo è preordinata a meglio definire, nell'ambito degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, le competenze del Consiglio di Gestione in materia di iniziative benefiche/culturali, in coerenza con le previsioni statutarie di cui agli artt. 46, comma I, nuova lett. u) e 47 comma II nuova lett. h).

NORME TRANSITORIE

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">I</p> <p>In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi Soci, contenuta negli Articoli 6 e seguenti dello Statuto, i Soci titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che in forza del rapporto di cambio della fusione di cui all'Articolo 1 del presente Statuto risultino titolari di almeno una azione della società incorporante, assumono, senza necessità di alcuna procedura, formalità, domanda, gradimento, lo stato di Soci con pienezza di diritti della Società per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa.</p> <p>I titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 25 dello Statuto, ad intervenire alle assemblee della Società con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima.</p> <p style="text-align: center;">II</p> <p>In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 29, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal primo dei soggetti disponibili elencati nel primo comma dell'Articolo 29.</p> <p style="text-align: center;">III</p> <p>La Società quale risultante dalla fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda adotta con efficacia dal giorno di efficacia della fusione il Regolamento del Comitato Nomine allegato al progetto di fusione.</p> <p style="text-align: center;">IV</p> <p>In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 25, ultimo comma, dall'Articolo 30, primo comma e dall'Articolo 44, primo comma, i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio ancorchè iscritti nel libro Soci da meno di 90 (novanta) giorni.</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p>Anche in deroga al presente Statuto, che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda, i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 23 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della società incorporante BPU Banca applicando le disposizioni di voto di lista di seguito descritte.</p> <p>I Soci saranno invitati a presentare liste nelle quali devono essere indicati i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per</p>	<p style="text-align: center;">I</p> <p style="text-align: center;">In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi Soci, contenuta negli Articoli 6 e seguenti dello Statuto, i Soci titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che in forza del rapporto di cambio della fusione di cui all'Articolo 1 del presente Statuto risultino titolari di almeno una azione della società incorporante, assumono, senza necessità di alcuna procedura, formalità, domanda, gradimento, lo stato di Soci con pienezza di diritti della Società per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa.</p> <p style="text-align: center;">I titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 25 dello Statuto, ad intervenire alle assemblee della Società con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima.</p> <p style="text-align: center;">II</p> <p style="text-align: center;">In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 29, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal primo dei soggetti disponibili elencati nel primo comma dell'Articolo 29.</p> <p style="text-align: center;">III</p> <p style="text-align: center;">La Società quale risultante dalla fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda adotta con efficacia dal giorno di efficacia della fusione il Regolamento del Comitato Nomine allegato al progetto di fusione.</p> <p style="text-align: center;">IV</p> <p style="text-align: center;">In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 25, ultimo comma, dall'Articolo 30, primo comma e dall'Articolo 44, primo comma, i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio ancorchè iscritti nel libro Soci da meno di 90 (novanta) giorni.</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p style="text-align: center;">Anche in deroga al presente Statuto, che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda, i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 23 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della società incorporante BPU Banca applicando le disposizioni di voto di lista di seguito descritte.</p> <p style="text-align: center;">I Soci saranno invitati a presentare liste nelle quali devono essere indicati i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.</p> <p style="text-align: center;">Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per</p>

l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dalle norme del presente Statuto per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può esprimere l'accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

~~l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dalle norme del presente Statuto per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.~~

~~Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.~~

~~Ciascun candidato può esprimere l'accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.~~

~~Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.~~

~~Ciascun Socio può votare una sola lista.~~

~~All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:~~

~~a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;~~

~~b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.~~

~~Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.~~

~~Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.~~

~~Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.~~

<p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>	<p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>
<p style="text-align: center;">VI</p>	<p style="text-align: center;">VI</p>
<p>L'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.</p>	<p>L'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.</p>

Viene proposta la rimozione delle Norme Transitorie, introdotte in occasione dell'operazione di fusione, in quanto da considerarsi allo stato superate.

Brescia, 10 aprile 2009

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA